

LEGGE DI BILANCIO 2020 E DL COLLEGATO FISCALE

Relatore: Mauro Nicola



dott. Mauro Nicola
Presidente dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Novara

DL COLLEGATO FISCALE

(L. 157, GU n.301 del 24.12.2019 –
di conv. del DL 124/2019 GU n. 252, 26.10.2019)

DL COLLEGATO FISCALE

- L'INDEBITO UTILIZZO DEI CREDITI FISCALI: accollo, cessazione partita IVA e indebite compensazioni
- APPALTI E SUBAPPALTI: CONTRASTO ALL'OMISSIONE DEL VERSAMENTO DI RITENUTE
- RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
- SDI E FATTURE ELETTRONICHE: UTILIZZO DEI DATI, DIVIETI DI UTILIZZO, IMPOSTA DI BOLLO
- CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
- CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE
- CONTRASTO ALL'EVASIONE E REATI TRIBUTARI
- INTERVENTI SPECIFICI SU IMPOSTE DIRETTE, IVA E TRIBUTI LOCALI


LEGGE DI BILANCIO 2020

- Le modifiche alla disciplina del contribuente forfetario
- Crediti di imposta per investimenti in R&S e innovazione tecnologica 4.0 e per la formazione 4.0
- Rivalutazione dei beni d'impresa
- Capitalizzazione delle imprese: reviviscenza dell'ACE
- Fringe benefit e auto aziendali
- Nuova imposta sui manufatti in plastica: Plastic tax
- Riduzione degli acconti per i soggetti che applicano gli ISA
- Misure a favore della famiglia: bonus bebè, bonus per gli asili nido, congedo papà
- Proroga di un anno per ecobonus, recupero edilizio e bonus mobili:
- L'intervento per l'imponibilità IVA nel settore delle autoscuole
- Nuova disciplina dell'IMU e abrogazione della TASI
- Accertamento e riscossione dei tributi locali: analogie con imposte sui redditi, IVA e IRAP

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

STUDIO DR. MAURO NICOLA

5



ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

ASPETTI SANZIONATORI

In caso di **accollo e compensazione**, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e viene distinta la posizione di:

- **ACCOLLANTE**
- da quella di **ACCOLLATO**.

Per l'**accollante**, è stabilita la **sanzione pari al 30%** dell'imposta compensata, poiché la compensazione integra la fattispecie di utilizzo di un credito d'imposta in violazione della legge (comma 4).

Qualora il credito utilizzato in compensazione dall'accollante risulta essere inesistente, si applica la sanzione, più grave, **dal 100% al 200%** della misura del credito stesso (comma 5).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

CREDITI ESISTENTI E INESISTENTI



HP. **CREDITO COMPENSATO ESISTENTE**, si prospettano due ipotesi alternative:



- Se si ritiene che l'indebita compensazione **assorba l'omesso versamento**, dovrebbe restare fermo che, per l'unica violazione commessa, è irrogata una sola sanzione, di cui rispondono in solido accollato e accollante e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera l'altro (art. 9, del D.Lgs. n. 472/1997).
- Se si reputa che l'**azione dell'accollante integri una doppia violazione** (omesso versamento e indebita compensazione), dovrebbe applicarsi, nei confronti dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido, l'art. 12, co. 1 del D. Lgs. n. 472/1997, che prevede l'aumento della sanzione più grave da un quarto al doppio.



HP. **CREDITO COMPENSATO INESISTENTE**: questa fattispecie non è assimilabile, per gravità della condotta, all'indebita compensazione di crediti esistenti.



In questa ipotesi, ferma restando la sanzione più grave a carico dell'accollante, che pone in essere l'atto illecito, l'art. 1, co. 3, lett. b), del D.L. n. 124/2019 prevede che l'accollato risponda solo della sanzione per omesso versamento. Naturalmente l'accollato non risponde mai in solido con l'accollante dell'indebita compensazione con crediti inesistenti commessa dall'accollante.



STUDIO DR. MAURO NICOLA

















IMPATRIATI - REGIME IMPOSITIVO OPZIONALE (art.16, commi 5-quater e 5-quinquies DL 147/15; art.5, DL 34/2019 - art.13-ter, DL 124/19 – Int. 492/2019)	
REQUISITI	IMPOSIZIONE: REDDITI LAV. DIP E AUT.
<ul style="list-style-type: none"> • 2 ANNI PRECEDENTI L'OPZIONE SONO RESIDENTI ALL'ESTERO • RESTANO IN ITALIA PER ALMENO 2 ANNI e svolgono ivi attività lavorativa <u>prevalente</u> 	IMPONIBILE IL 30% DEL REDDITO PER 5 ANNI <u>DAL 2019</u> <u>(trasferimento residenza dal 30.04.2019)</u>
LAV. AUTONOMI O IMPRESE (LAUREA – attività di studio nei 24 mesi estero)	NO NECESSITA' AIRE SE ESISTE CONVENZIONE
POTENZIAMENTO:	IMPONIBILE IL 50% PER ALTRI 5 ANNI (ACQUISTO ABITAZIONE/FIGLIO)
	IMPONIBILE IL 10% (3 FIGLI minorenni a carico)
	IMPONIBILE IL 10% SE SI TRASFERISCE AL SUD Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia

STUDIO DR. MAURO NICOLA














FISCONLINE - CASSETTO FISCALE



N.B. I DATI VENGONO CANCELLATI **ENTRO 60 giorni a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.**


STUDIO DR. MAURO NICOLA






























CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

ASPETTI SANZIONATORI

La **disciplina sanzionatoria** è la seguente:

- violazioni commesse e contestate **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**: si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.000 euro a 50.000 euro**;
- violazioni commesse e contestate **dal 1° gennaio 2022**: si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da **1.000 euro a 50.000 euro**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CREDITO D'IMPOSTA POS (art.22)



art. 22, DL 124/19

IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
+ ANNO X-1 VOLUME D'AFFARI INF. 400.000 EURO



**DECRETO BANCA D'ITALIA -> MODALITA' COMUNICAZIONE DELLE
COMMISSIONI ADDEBITATE**

STUDIO DR. MAURO NICOLA



RIMODULAZIONE DEGLI ACCONTI (art.58, DL 124/19)

DAL 2020

1° SOLUZIONE
100% ENTRO IL 30.11.2020

- 2 RATE:**
- 50% ENTRO IL 30.06.2020
 - E 50% ENTRO IL 30.11.2020

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

REGIME ATTUALE		NUOVO REGIME	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Nessuna	Reclusione da 4 a 8 anni	Nessuna

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

REGIME ATTUALE		NUOVO REGIME	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	<ul style="list-style-type: none"> - Imposta evasa > 30.000 euro - Elementi attivi/passivi > 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 1.500.000 euro - Crediti e ritenute fittizi > 5% dell'imposta o comunque a 30.000 euro 	Reclusione da 3 a 8 anni	Invariate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

DICHIARAZIONE INFIDELE

REGIME ATTUALE		NUOVO REGIME	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 a 3 anni	<ul style="list-style-type: none"> - Imposta evasa > 150.000 euro - Elementi attivi/passivi > 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 3.000.000 euro 	Reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi	<ul style="list-style-type: none"> - Imposta evasa > 100.000 euro - Elementi attivi/passivi > 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 2.000.000 euro

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

OMESSA DICHIARAZIONE

REGIME ATTUALE		NUOVO REGIME	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	- Imposta evasa > 50.000 euro	Reclusione da 2 a 5 anni	Invariate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

- Ulteriormente, l'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, non presenti, essendovi obbligato, anche la **dichiarazione di sostituto d'imposta con medesima punibilità penale:**

REGIME ATTUALE		NUOVO REGIME	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	- Ritenute non versate > 50.000 euro	Reclusione da 2 a 5 anni	Invariate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

REGIME ATTUALE		NUOVO REGIME	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Nessuna	Reclusione da 4 a 8 anni	Nessuna

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

REGIME ATTUALE		NUOVO REGIME	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Nessuna	Reclusione da 3 a 7 anni	Nessuna

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE

REGIME ATTUALE		NUOVO REGIME	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 6 mesi a 2 anni	- Ritenute non versate > 150.000 euro	Invariata	- Ritenute non versate > 150.000 euro

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

OMESSO VERSAMENTO DI IVA

REGIME ATTUALE		NUOVO REGIME	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 6 mesi a 2 anni	- IVA non versata > 250.000 euro	Invariata	- IVA non versata > 250.000 euro

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

CONFISCA "PER SPROPORZIONE"

- Consente, dopo la pronuncia della sentenza definitiva di condanna o patteggiamento, il **sequestro di quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza** e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

AMBITO DELLA CONFISCA

- Sotto il profilo tecnico, essa si colloca dopo l'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 ove ora è inserito l'art. 12-ter proprio al fine di introdurre nell'ordinamento questo "**caso particolare di confisca**".
- In particolare, ivi si dice che per taluni delitti previsti dal citato decreto n. 74/2000, diversi da quelli previsti dagli artt. 10-bis e 10-ter, vale a dire omesso versamento delle ritenute e dell'IVA, si applica l'art. 240-bis c.p. ed è bene, allora, sottolineare che la novella normativa esclude dal perimetro della nuova confisca i reati di omesso versamento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

ASPETTI CRITICI

- Per effetto dei reati tributari attratti all'interno dell'art. 240-bis c.p., si intende ora introdurre **sequestro e confisca di disponibilità finanziarie o patrimoniali** "di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona [...] risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo".
- In tale articolo sono indicate configurazioni di delitti gravissimi per i quali l'ordinamento penale prevede la confisca per sproporzione e le ipotesi delittuose ivi considerate riguardano i reati commessi:
 - per mafia,
 - terrorismo,
 - eversione dell'ordine costituzionale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

- Ad essi ora si aggiunge anche **l'evasione fiscale fraudolenta**, di particolare rilievo sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ma una delle questioni più critiche della materia attiene al fatto che la confisca allargata dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra un bene e il condannato.
- Di conseguenza:
 - essa potrà essere disposta con riguardo a tutti quei beni dei quali, al momento in cui intervenga la sentenza di condanna o di patteggiamento, la provenienza risulti ingiustificata e il valore sproporzionato per eccesso rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all'attività economica esercitata;
 - a quel punto, infatti, da ricomprendere astrattamente nella prevista ablazione vi sarebbero anche i beni che siano entrati nella proprietà del reo in modo legittimo e anche prima della commissione del reato.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

In ragione della loro minore gravità restano esclusi dal campo applicativo della confisca "allargata" i reati tra cui:

- quelli degli artt. 10-bis e 10-ter, quali sono l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate e l'omesso versamento di IVA,
- per altri delitti fiscali viene fissata una soglia di operatività della confisca allargata a seconda della struttura del delitto;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

- quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro nel caso del delitto previsto dall'art. 2 (utilizzo di fatture false);
- quando l'imposta evasa è superiore a euro 100.000 nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 (dichiarazione fraudolenta con artifici);
- quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro nel caso del delitto previsto dall'art. 8 (emissione di fatture false);

STUDIO DR. MAURO NICOLA

REATI TRIBUTARI

- quando l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, comma 1 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte);
- quando l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, comma 2 (falsificazione documentale nella transazione fiscale);

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LEGGE DI BILANCIO 2020

L. 28.12.2019, GU n. XXX, 29.12.2019

STUDIO DR. MAURO NICOLA

DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI

ART. 1, CO.4,5 – 772,773, LEGGE DI BILANCIO 2020

Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU

50 % per il 2019

60 % per il 2020 – 2021

100 % dal 2022, a regime

LAV.AUT.: CRITERIO
DI CASSA

IMPRESE: IBRIDO
CASSA-COMPETENZA

ANCHE IMI E IMIS

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CEDOLARE SECCA



ART. 1, CO.6, LEGGE DI BILANCIO 2020

CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

SOSTITUTIVA AL 10%


CEDOLARE SECCA A CANONE CONCORDATO						
	2011	2012	2013	2014-2019	2020	2021
Contratti di locazione ordinari	21%	21%	21%	21%	21%	21%
Contratti di locazione "concordati"	19%	19%	15%	10%	<u>10%</u>	<u>15%</u>



STUDIO DR. MAURO NICOLA







Contratto	Norma	Durata	Codice utilizzo quadro RB	Aliquota della cedolare secca
Contratto di locazione a canone libero	art. 2 co. 1 della L. 431/98	4+4	3	21%
Contratto di locazione a canone concordato in Comuni ad alta tensione abitativa	art. 2 co. 3 della L. 431/98	3+2	8	10%
Contratto di locazione a canone concordato in Comune colpito da eventi calamitosi	art. 9 co. 2-bis del DL 47/2014	3+2	8 (+ barrare colonna 19)	10%
Contratto di locazione transitorio per studenti in Comuni ad alta tensione abitativa	art. 5 co. 2 e 3 della L. 431/98	da 6 mesi a 3 anni	8	10%
Contratto di locazione transitorio in comuni ad alta tensione abitativa	art. 5 co. 1 della L. 431/98	fino a 18 mesi	8	10%
Contratto di locazione per finalità turistiche	art. 1571 ss. c.c.	inferiore a 30 giorni	3	21%
Locazione breve	art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50	inferiore a 30 giorni	3	21%


STUDIO DR. MAURO NICOLA

















BONUS ACE



ESEMPIO



XY S.r.l. provveda ad assumere risorse proprie nel 2020 (con l'accantonamento dell'utile 2019, nuovi conferimenti dei soci o la rinuncia, da parte degli stessi, ai crediti vantati verso la società) **per 1 milione di euro**, il beneficio correlato all'ACE sarebbe pari, in termini di detassazione, a **13.000 euro (l'1,3%)**, a cui corrisponde a sua volta una minore IRES per 3.120 euro.



Ciò ipotizzando che non vi sia una base ACE pregressa, la quale potrebbe incrementare il beneficio.



STUDIO DR. MAURO NICOLA


86











REGIME FORFETTARIO

CAUSE DI ESCLUSIONE

2019	2020
REGIMI SPECIALI IVA E FORFETTARI DEL REDDITO	<i>IDEM</i>
NON RESIDENTI (ECCEZIONE SCHUMACKER)	<i>IDEM</i>
CESSIONI DI FABBRICATI E CESSIONE INTRA MEZZI DI TRASPORTO NUOVI	<i>IDEM</i>
REDDITI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI ANNO PRECEDENTE > 30.000 € + ATTIVITÀ <u>PREVALENTE</u> SVOLTA NEI CONFRONTI DI EX DATORI DI LAVORO nei 2 anni precedenti	<i>IDEM</i>
PARTECIPAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI PROF., SRL TRASPARENTI, IMPRESE FAMILIARI, SRL, ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE	<i>IDEM</i>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR

- Il riferimento alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa impedisce l'accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni al momento dell'accesso al regime forfetario (quindi il possesso della partecipazione al 1° gennaio 2020 preclude l'accesso al regime forfetario per l'anno 2020): è, quindi, possibile accedere al regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in uno studio associato o in un'impresa familiare venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfetario.
- Al contrario, l'eventuale acquisizione della partecipazione nei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR nel corso del 2020 non preclude l'adesione al regime forfetario nello stesso periodo d'imposta: se **tale partecipazione sarà ancora presente al 1° gennaio 2021** sarà precluso l'accesso al regime forfetario nel 2021.
- Nel caso di inizio attività in corso d'anno, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario.
- Dalla lettera della norma si ritiene che non sia preclusiva per l'accesso al regime forfetario la partecipazione in società semplice: la partecipazione in una società che opera al di fuori dall'ambito del reddito di impresa e di lavoro autonomo (come possono essere le società semplici agricole o immobiliari che producono un reddito fondiario) non dovrebbe essere di ostacolo all'applicazione del regime forfetario oppure alla permanenza nello stesso: al contrario, tra i soggetti partecipati che rilevano ai fini della causa ostativa in commento vanno aggiunte le **aziende coniugali e le società di fatto** ([circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9/E](#)).
- La partecipazione ad un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR inattivo preclude l'adesione al regime forfetario.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ABOLIZIONE DEL SUPER-FORFETTARIO (c.d. FLAT TAX 2020)

SUPER-FORFETTARIO A CONFRONTO CON IL FORFETTARIO	
DIFFERENZE	ANALOGIE
SOGLIA DI RICAVI (100.000 €) E ALIQUTA (20%)	ESONERO DALL'APPLICAZIONE DELL'IVA; NO ADEMPIMENTI IVA
BASE IMPONIBILE DETERMINATA CON REGOLE ORDINARIE	NON ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO
ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI «ORDINARI»	NON SONO TENUTI AD OPERARE RITENUTE ALLA FONTE
SÌ FATTURAZIONE ELETTRONICA	STESSE CAUSE DI ESCLUSIONE

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DI

ART.1, CO. 690, LEGGE DI BILANCIO 2020

**POSSESSO FABBRICATO
STRUMENTALE
PER DESTINAZIONE E PER NATURA**

UTILIZZO DELLO STESSO, ALLA DATA
DEL 31.10.2019
(STRUMENTALE X DESTINAZIONE: solo se iscritto registri
contabili se acquistato dopo il '92 o se c'è l'utilizzo, se
acquistato prima del '92
STRUMENTALE X NATURA : solo se annotato nei registri
se acquistato prima del '92 o dopo)



**MANIFESTAZIONE DELL' OPZIONE
ENTRO IL 31.05.2020 – effetto dal
01.01.2020**

**TRATTAMENTO
FISCALE
PRIVILEGIATO
PER LA
FUORIUSCITA DEL
BENE**

**OPZIONE IN UNICO
+ SOSTITUIVA 8%
+
COMPORTEMENTO
CONCLUDENTE (RM
82/09 + RM 228/09)**

N.B. ESCLUSA LA D.I. CHE AFFITTA L'UNICA AZIENDA!!!

STUDIO DR. MAURO NICOLA



COMPILAZIONE REDDITI 2021

NEL 2020 DITTA INDIVIDUALE MARIO ROSSI HA ESTROMESSO IMMOBILE STRUMENTALE PER NATURA (A/10):

- VALORE NORMALE : 130.000
- VALORE CATASTALE: 112.500
- VALORE FISCALE: 100.000
- DIFFERENZA SU CUI APPLICARE IMPOSTA SOSTITUTIVA: **12.500** (112.500 – 100.000)

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015)		Valore normale	Costo fiscale	Differenza
RQ81 Beni immobili strumentali	1	112.500,00	2 100.000,00	3 12.500,00
RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	1	Imponibile 12.500,00	Aliquota 8%	2 Imposta sostitutiva 1.000,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

BASE IMPONIBILE NEGATIVA

NEL 2020 DITTA INDIVIDUALE HA ESTROMESSO IMMOBILE STRUMENTALE PER NATURA:

- VALORE NORMALE : 105.000
- VALORE CATASTALE: 90.000
- VALORE FISCALE: 100.000
- DIFFERENZA SU CUI APPLICARE IMPOSTA SOSTITUTIVA: - **10.000** (90.000)

ASSEGNAZIONE POSSIBILE → NO IMPOSTA SOSTITUTIVA

MINUS → **NON DEDUCIBILE** REDDITO IMPRESA

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015)		Valore normale	Costo fiscale	Differenza
RQ81 Beni immobili strumentali	1	90.000,00	2 100.000,00	3 -10.000,00
RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	1	Imponibile ,00	Aliquota 8%	2 Imposta sostitutiva ,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

POSSIBILI PATOLOGIE

**OMESSO/INSUFFICIENTE/TARDIVO VERSAMENTO
SOSTITUTIVA**

- NON RILEVA AI FINI PERFEZIONAMENTO ESTROMISSIONE (INDICAZIONE NEL QUADRO RQ E' FONDAMENTALE)
- ISCRIZIONE A RUOLO
- POSSIBILE RAVVEDIMENTO OPEROSO

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ESTROMISSIONE IMMOBILE LOCATO

- DITTA INDIVIDUALE MARIO ROSSI HA ESTROMESSO IMMOBILE STRUMENTALE PER NATURA IN DATA 31.05.2020 (CON EFFETTO RETROATTIVO DAL 1.1.2020)
- IMMOBILE LOCATO AD ALFA SRL → CANONE MENSILE 1.000 €

IVA

NOTA DI CREDITO → STORNARE EVENTUALE IVA ADDEBITATA
CONDUTTORE

REGISTRO

RILIQUIDAZIONE CON ALIQUOTA 2% (NON PIÙ 1%)

«RB» M. ROSSI

IMMOBILE LOCATO 365 GG. E RELATIVO CANONE

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesto giorni	percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
RB1	,00		365	100%	1	11.400,00					
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
	13	14	15	16	17	18					
	,00	,00	,00	,00	,00	,00					

STUDIO DR. MAURO NICOLA

RIVALUTAZIONI

RIPROPOSTA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (ART.1, CO.694)

➔ La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni consente di “rideterminare” il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa posseduti al 1° gennaio 2020

PRIMA	ORA	
11%	11%	PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
10%	11%	PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
10%	11%	TERRENI

➔

RIPROPOSTA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

12%	BENI AMMORTIZZABILI
10%	BENI NON AMMORTIZZABILI

STUDIO DR. MAURO NICOLA

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

PERSONE FISICHE, SS, ENC, SOGG. SENZA SO IN IT.
(L. BILANCIO 2020)

↓



RIVALUTARE PARTECIPAZIONI E TERRENI/AREE EDIF.



facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il c.d. “valore di perizia”.



POSSEDUTI AL 01.01.2020


- CON REDAZIONE PERIZIA GIURATA ENTRO IL 30.06.2020
- VERSAMENTO IMP. SOSTITUTIVA ENTRO IL 30.06.2020

STUDIO DR. MAURO NICOLA









RASSEGNA DI PRASSI


agenzia entrate

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Risposta n.486 del 14.11.2019

☐ ACQUISTI TRAMITE BUONO PASTO

☐ ACQUISTO CAMERA ALBERGO TRAMITE AGENZIA

All'atto di:

- RICEZIONE DEL BUONO PASTO: emissione documento commerciale telematico (indicazione di non pagato). **Non concorre alla liquidazione Iva**
- CHECK OUT ALBERGO: emissione documento commerciale telematico (indicazione di non pagato). **Non concorre alla liquidazione Iva**
- AL MOMENTO DELL'INCASSO: emissione FTE – **da registrare nella liquidazione Iva periodica**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Risposta n.517 del 13.12.2019

Soggetto forfetario che percepisce anche diritti d'autore connessi all'attività

1. I due importi si devono cumulare ai fini della verifica della soglia di € 65.000
2. Il diritto d'autore concorre a formare il reddito (forfetario) per il 75% o 60% (se soggetto con non più di 35 anni).
3. Il diritto d'autore non va fatturato (dpr. 633/72, art. 3, comma 4)
4. La quota di reddito riferita al diritto d'autore è tassata con imposta sostitutiva del 15% (o 5% se start up)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

RISPOSTA n.506 del 10.12.2019

CORRISPETTIVI GIORNALIERI: TRASMISSIONE TELEMATICA ESCLUSA PER LE ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE

- Ciò in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell'Anagrafe tributaria.
- L'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi **permane per le attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso**, tradizionalmente documentati con scontrino.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

RISPOSTA n.478 del 11.11.2019

Se il forfetario cede la propria azienda, l'incasso di somme a titolo di avviamento è tassato (eventualmente se ne ricorrono i presupposti optando per la tassazione separata)

- La risposta è **tecnicamente sbagliata** (la norma esclude la tassazione delle plusvalenze) e il principio affermato dall'agenzia delle entrate non è sostenibile
- L'agenzia avrebbe dovuto, nel caso di specie, affermare la tassazione dell'avviamento in base alle norme antielusive posto che l'impresa ha interrotto l'attività alberghiera potendo così accedere al forfetario (ricavi non superiori a € 65.000) e poi ha poi ceduto l'azienda.

STUDIO DR. MAURO NICOLA


RASSEGNA DELLA CASSAZIONE



STUDIO DR. MAURO NICOLA

CASSAZIONE Sent. n.27049 del 23.10.2019

La **presunzione** dell'imputazione degli utili extra bilancio ai soci di una società di capitali K, a ristretta base sociale, opera anche nei confronti dei **soci della società di capitali L**, che sia socia della società K e che, a sua volta, sia a ristretta base sociale.



STUDIO DR. MAURO NICOLA

CASSAZIONE Sent. n.22469 del 09.09.2019**Attività di promotore finanziario sotto forma di IMPRESA
FAMILIARE. Moglie senza specifica qualifica**

L'impresa è soggetta ad Irap posto che al familiare sono stati imputati ingenti redditi il che implica (secondo la corte) che l'apporto del familiare è stato fondamentale e ciò configurasse la presenza della autonoma organizzazione.

Tesi criticabile poiché ci si doveva appellare alla norma antielusiva eccedendo la non corretta ripartizione del reddito.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

CASSAZIONE Sent. n.36985 del 03.09.2019**RICORSO ABUSIVO AL CREDITO**

- L'imprenditore che ha emesso fatture false allo scopo di farsele anticipare dalla banca.
- Il reato si perfeziona solo laddove intervenga la sentenza dichiarativa di fallimento, che rende concreto ed attuale il danno cagionato, per effetto della concessione di nuovo credito, a coloro nei cui confronti l'imprenditore era già debitore.

STUDIO DR. MAURO NICOLA